

Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 5

(Attribuzioni della Regione)

- 1.** La funzione della pianificazione della tutela e dell'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale è della Regione.
- 2.** La presente legge stabilisce i criteri per individuare le soglie oltre le quali la Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 per mezzo del PTR, nonché le procedure attraverso le quali la Regione assicura che la tutela e l'impiego delle risorse essenziali siano garantiti dagli strumenti urbanistici.